#### REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Servizio Contenzioso e Consulenze giuridiche, Studi e Proposte Albo Appaltatori

#### MODULISTICA B

Legge Regionale 9 agosto 2002 n. 14

Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito territoriale regionale

QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE
PRIMA ISCRIZIONE ALL'ARA – AUMENTO DI CLASSIFICHE –
ESTENSIONE DI CATEGORIA – CONFERIMENTI – FUSIONICESSIONI DI IMPRESE – VARIAZIONE DIRETTORI TECNICI

La qualificazione delle imprese interessate ad ottenere per la prima volta la qualificazione all'Albo regionale degli Appaltatori ovvero interessate ad ottenere la variazione dell'attestazione già posseduta in ordine all'aumento di classifiche – estensIone di categoria – conferimenti – fusioni- cessioni di imprese – variazione direttori tecnici viene effettuata secondo le classifiche e le categorie di lavoro indicate nelle tabelle seguenti:

#### classifiche

01 – fino a L.	300.000.000	Euro	154.937
02 – fino a L.	500.000.000	Euro	258.228
03 – fino a L.	1.000.000.000	Euro	516.457
04 – fino a L.	2.000.000.000	Euro	1.032.913
05 – fino a L.	5.000.000.000	Euro	2.582.284
06 – fino a L.	10.000.000.000	Euro	5.164.569
07 – fino a L.	20.000.000.000	Euro	10.329.138
08 – fino a L.	30.000.000.000	Euro	15.493.707
09 – oltre L.	30.000.000.000	Euro	15.493.707

## categorie di opere

Le categorie di opere generali, individuate con il simbolo "OG" sono le seguenti:

- OG 1 edifici civili e industriali
- OG 2 restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali
- **OG** 3 strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari
- **OG 4** opere d'arte nel sottosuolo
- OG 5 dighe
- OG 6 acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione, di evacuazione

- **OG** 7 opere marittime e lavori di dragaggio.
- OG 8 opere fluviali, di difesa e di sistemazione idraulica e di bonifica
- OG 9 impianti per la produzione di energia elettrica
- OG 10 impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua
- OG 11 impianti tecnologici
- **OG 12 -** opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
- OG 13 opere di ingegneria naturalistica

Le categorie di opere specializzate, individuate con il simbolo "OS" sono le seguenti:


- OS 1 lavori di terra
- OS 2 superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico
- OS 3 impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
- OS 4- impianti elettromeccanici trasportatori
- OS 5 impianti pneumatici e antintrusione.
- OS 6 finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
- OS 7 finiture di opere generali di natura edile
- OS 8 finiture di opere generali di natura tecnica
- OS 9 impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
- OS 10 segnaletica stradale non luminosa
- OS 11 apparecchiature strutturali speciali

- OS 12 barriere e protezioni stradali
- **OS 13 -** strutture prefabbricate in cemento armato
- OS 14 impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
- OS 15 pulizia di acque marine, lacustri e fluviali
- OS 16 impianti per centrali di produzione energia elettrica
- OS 17 linee telefoniche ed impianti di telefonia
- OS 18 componenti strutturali in acciaio e metallo
- OS 19 impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati
- OS 20 rilevamenti topografici
- OS 21 opere strutturali speciali
- OS 22 impianti di potabilizzazione e depurazione
- OS 23 demolizione di opere
- OS 24 verde e arredo urbano
- **OS 25** scavi archeologici
- OS 26 pavimentazioni e sovrastrutture speciali
- OS 27 impianti per la trazione elettrica
- *OS 28 impianti termici e di condizionamento*
- OS 29 armamento ferroviario
- OS 30 impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
- OS 31 impianti per la mobilità sospesa

OS 32 - strutture in legno

OS 33 - coperture speciali

OS 34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità



Per ottenere l'attestazione di qualificazione ovvero la variazione delle attestazioni precedenti le Imprese devono presentare all'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici - Servizio Contenzioso e Consulenze giuridiche, Studi e Proposte – Settore Albo Regionale Appaltatori di OO.PP. - Viale Trento n. 69 - 09100 Cagliari, domanda in **carta semplice** debitamente compilata (**Modulo 1**) corredata dalla **documentazione in duplice copia** di seguito indicata.

NB ALLEGATO ALLA PRESENTE MODULISTICA L'IMPRESA TROVERA' UN'ELENCO RIASSUNTIVO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER OTTENERE L'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento riferito al dichiarante.

## A) - REQUISITI DI ORDINE GENERALE (Articolo 9 L.R. n. 14/2002)

I requisiti di ordine generale occorrenti per ottenere la qualificazione sono:

- 1. cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
- 2. assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative

- previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni nonché dal decreto legislativo 8.8.1994 n. 490;
- 3. inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato per delitti contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione e condanna con pena superiore ad un anno di reclusione per delitti non colposi o preterintenzionali, ovvero inesistenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sulla moralità professionale;
- 4. inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o dei paesi di residenza;
- 5. inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate , rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
- 6. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Ufficio Registro delle Imprese ai sensi del D.P.R. 07.12.1995 n. 581 riguardante i seguenti requisiti:
  - a) l'indicazione dell'oggetto sociale e dell'attività che devono essere adeguate alle categorie di lavoro per le quali l'Impresa chiede l'iscrizione al casellario delle imprese qualificate;
  - b) il riferimento alla Legge. 46/90 per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di impiantistica (qualora l'impresa voglia operare nel settore);
  - c) che l'Impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo state iniziate né essendo in corso a suo carico procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, scioglimento e liquidazione;
  - d) le generalità e l'indicazione dei rappresentanti legali, degli Amministratori, dei Consiglieri e dei Procuratori in carica con la specifica dei poteri conferiti ai medesimi nonché di tutti i direttori tecnici della società. Nel caso di società in accomandita semplice, dovranno essere indicati tutti gli accomandatari e tutti i direttori tecnici e nel caso di società in nome collettivo tutti i componenti e tutti i direttori tecnici:
  - e) l'assenza di cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste nell'articolo 10 della Legge 31.05.1965. n° 575 e successive modifiche ed integrazioni nonché dal Decreto Legislativo 08.08.1994, n° 490.
- 7. assolvimento degli oneri contributivi dovuti agli Enti previdenziali, assicurativi e alle Casse Edili, qualora dovuti, derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
- 8. Iscrizione nel Registro Prefettizio, per le Cooperative e loro Consorzi;

I requisiti di cui ai precedenti punti da 1 a 5 sono comprovati mediante dichiarazione (corredata di fotocopia di valido documento di riconoscimento) sostitutiva di certificazione (**vedi modulo 2**) che deve essere rilasciata:

- da tutti i direttori tecnici e da tutti i componenti, se trattasi di società in nome collettivo;
- da tutti i direttori tecnici e da tutti gli accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice;
- da tutti i direttori tecnici e da tutti i rappresentanti legali per ogni altro tipo di società, Consorzi e Cooperative;
- da tutti i Procuratori Speciali o Generali della società;
- dal titolare della ditta individuale e dal direttore tecnico (se persona diversa dal titolare).

I requisiti di cui al punto 6 sono comprovati mediante presentazione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio – Ufficio Registro imprese.

## I requisiti di cui al punto 7 sono dimostrati mediante certificazione INPS, INAIL e Casse Edili.

Il requisito indicato al punto 8 è dimostrato mediante presentazione di certificato rilasciato dalla Prefettura competente per territorio.

# B) - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (Articolo 10, 11,12, 18 e 19 L.R. n. 14/2002)

Le imprese devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- capacità economica e finanziaria;
- dotazione di attrezzature tecniche;
- adeguato organico medio annuo;
- capacità tecnico-organizzativa

Ai fini del rispetto dei requisiti di ordine speciale, l'importo della classifica 09 (illimitato) è convenzionalmente stabilito pari a L. 40.000.000.000.

I requisiti di cui sopra sono riferiti all'ultimo quinquennio antecedente alla data della domanda di qualificazione.

A dimostrazione dei suddetti *requisiti riguardanti la capacita economico-finanziaria*, *la dotazione di attrezzature tecniche e l'adeguato organico medio annuo*, l'Impresa dovrà presentare:

**B.1** - idonee referenze bancarie, **da cui risulti la solidità e la solvibilità finanziaria dell'impresa.** Il richiedente deve allegare all'istanza tali referenze, in busta chiusa e sigillata, rilasciate da uno o più Istituti di credito autorizzati all'esercizio di attività bancarie ai sensi del Decreto Leg.vo 1.9.1993 n. 385 e succ. modifiche ed integrazioni;

# B.2 - se trattasi di ditte individuali, società di persone, consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili:

- dichiarazioni annuali IVA e Modelli UNICO (dichiarazioni annuali dei redditi), corredati della relativa ricevuta di presentazione;
- copia del libro dei beni ammortizzabili vidimato, qualora dalla dichiarazione dei redditi non risultino i parametri relativi alle quote di ammortamento;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (**vedi modulo 3**) rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa dalla quale risulti la cifra d'affari diretta e indiretta in lavori);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (**vedi modulo 4**) rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa dalla quale risulti la dotazione stabile di attrezzatura tecnica, con le relative quote, in proprietà, in locazione finanziaria (leasing) ovvero in noleggio;
- copia dei contratti da cui si dovranno desumere i canoni effettivamente ed annualmente corrisposti, qualora l'attrezzatura tecnica non sia di proprietà dell'impresa ma sia da questa assunta in locazione finanziaria o in noleggio;
- dichiarazione, relativa al costo complessivo per il personale dipendente e alla ripartizione del medesimo costo tra il personale operaio e personale tecnico laureato o diplomato (**vedi modulo 5**). Resta inteso che detta ripartizione deve essere operata in base al numero medio dei dipendenti diviso per categorie.

- documentazione INPS che attesti l'importo del costo complessivo per il personale (da presentare solo qualora detto costo non si evinca dalla dichiarazione annuale dei redditi),
- dichiarazione relativa alla retribuzione convenzionale INAIL ( **vedi modulo 6**). Gli importi delle retribuzioni convenzionali vanno riferiti al titolare e a tutti i soci in nome collettivo o a tutti i soci accomandatari e per ogni annualità. Nel caso in cui una ditta individuale ovvero una società di persone di è trasformata in società di capitali, resta inteso che per gli anni in cui era una ditta individuale o una società di persone deve essere calcolata a parte di retribuzione riferita al titolare ed ai soci.

# B.3 - se trattasi di società di capitali e società cooperative e loro consorzi:

- bilanci annuali redatti ai sensi dell'articolo 2423 e segg. del Codice Civile, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'Ordinamento italiano e corredati della relativa nota di deposito;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (**vedi modulo 3**) rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa dalla quale risulti la cifra d'affari diretta e indiretta in lavori;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (**vedi modulo 4**) rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa dalla quale risulti la dotazione stabile di attrezzatura tecnica in proprietà, in locazione finanziaria (leasing) ovvero in noleggio nonché l'ammortamento con le relative quote riferite alla voce "ammortamento delle immobilizzazioni materiali";
- copia dei contratti da cui si dovranno desumere i canoni effettivamente ed annualmente corrisposti, qualora l'attrezzatura tecnica non sia di proprietà dell'impresa ma sia da questa assunta in locazione finanziaria o in noleggio;
- nota integrativa " al prospetto dei movimenti delle immobilizzazioni per voce"
- copia del libro dei beni ammortizzabili vidimato che attesti l'effettiva ripartizione degli ammortamenti;
- dichiarazione relativa al costo complessivo per il personale dipendente e alla ripartizione del medesimo costo tra il personale operaio e personale tecnico laureato o diplomato (**vedi modulo 5**). Resta inteso che detta ripartizione deve essere operata in base al numero medio dei dipendenti diviso per categorie.

#### **AVVERTENZA**

Le imprese già iscritte nelle categorie di lavoro per le classifiche non superiori a a € 258.228 dovranno dimostrare di possedere i requisiti generali e quelli relativi alle referenze bancarie presentando <u>SOLTANTO</u> i documenti indicati nelle precedenti lettere A) e B.1.

#### **B.4 - CAPACITA' TECNICO-ORGANIZZATIVA (Art. 12 L.R. n. 14/2002)**

In fase di prima attuazione la capacità tecnico organizzativa deve essere dimostrata soltanto dalle imprese che chiedono la revisione dell'iscrizione nelle categorie di lavoro di nuova istituzione che, cioè, non trovano diretta corrispondenza con le vecchie categorie già possedute. Tali categorie sono: **OS** 32 – **OS** 33 – **OG11** – **OG13** - **OS31**.

Affinché le imprese interessate possono ottenere la revisione anche nelle predette categorie di lavoro devono produrre la seguente documentazione:

• Certificati dai quali deve risultare che l'impresa ha eseguito o diretto lavori analoghi a quelli per i quali l'imprenditore chiede l'iscrizione (come da moduli allegati).

Per lavori analoghi si intendono i lavori rientranti nella nuova tabella di classificazione delle opere generali e specializzate.

I predetti certificati devono essere rilasciati:

a) **SE TRATTASI DI LAVORI PUBBLICI** (**Modulo 7 – modulo 7/bis – modulo 7/ter**) da un funzionario tecnico (responsabile del procedimento) in servizio responsabile di Ufficio Statale, Regionale, Provinciale, Comunale o di altri Enti pubblici che hanno curato l'appalto dell'opera. Nel caso in cui manchi il responsabile tecnico dei suddetti Uffici i certificati vanno rilasciati dal rappresentante dell'Ente pubblico e vistati da un tecnico dell'Ente medesimo o in mancanza anche di quest'ultimo dal Direttore dei lavori dell'opera. In quest'ultimo caso il certificato

dovrà contenere la specifica dichiarazione della mancanza del responsabile funzionario tecnico dell'Ente. Se i lavori pubblici sono stati eseguiti dall'Impresa interessata all'iscrizione con contratto di subappalto, i certificati dovranno contenere anche l'esplicita indicazione della ditta appaltante nonché gli estremi dell'autorizzazione concessa per il sub-appalto medesimo

b) **SE TRATTASI DI LAVORI PRIVATI** (**Modulo 8 – modulo 8/bis – modulo 8/ter**) dal Direttore dei lavori ovvero, in mancanza, dal Committente. Tali dichiarazioni dovranno essere sempre vistate dall'Ufficio del Genio Civile, competente per territorio, che dovrà accertare e confermare i lavori eseguiti o diretti. A corredo dei certificati dei lavori privati, l'interessato dovrà allegare copia delle fatture il cui importo dovrà corrispondere all'ammontare dei lavori eseguiti indicati nel certificato medesimo.

L'Ufficio del Genio Civile, competente per territorio, dovrà previo accertamento tecnico, apporre sul certificato suddetto il visto di conferma sui lavori.

Sia per i lavori pubblici che per quelli privati di cui ai sopraindicati punti a) e b), il certificato dovrà inoltre indicare chiaramente:

- 1. il nominativo del Direttore tecnico con relativo codice fiscale sotto la cui direzione i lavori sono stati eseguiti dall'impresa interessata alla iscrizione;
- 2. l'oggetto e il luogo dell'opera eseguita, con la menzione dell'Ente pubblico o del Committente a favore dei quali l'opera è stata realizzata. L'oggetto dell'opera dovrà essere esaurientemente descritto con tutte le caratteristiche salienti del lavoro effettuato in modo che si possa individuare inequivocabilmente la specializzazione corrispondente. I lavori eseguiti dovranno rientrare nella tabella di classificazione delle specializzazioni sopra indicate;
- 3. l'importo, analiticamente suddiviso per ogni singola specializzazione e categoria di lavoro scorporato dall'opera principale;
- 4. la data di inizio e termine dei lavori;
- 5. la data e il numero del contratto di appalto (se trattasi di lavori pubblici);
- 6. che i lavori medesimi furono portati regolarmente a termine con buon esito e senza dar luogo a vertenze con il committente;
- 7. l'indicazione dell'avvenuto pagamento degli oneri contributivi dovuti alla Edil Cassa o Cassa Edile a favore dei lavoratori dipendenti.

8.

Ai certificati di lavori privati deve essere allegata copia della concessione o autorizzazione edilizia, nonché copia delle fatture nonché copia del contratto di affidamento dei lavori regolarmente registrato o in alternativa al contratto copia

delle scritture private, atti di cottimo e quant'altro possa servire per dimostrare l'avvenuta esecuzione dei lavori.

Ai certificati di lavori pubblici può essere allegata la contabilità lavori, stati di avanzamento e quanto altro occorra per dimostrare la quota dei lavori eseguiti e non ancora ultimati.

I LAVORI ESEGUITI E DIRETTI DOVRANNO RIFERIRSI AGLI ULTIMI CINQUE ANNI ANTECEDENTI ALLA DATA DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE.

NEL CASO DI LAVORI CHE SONO INIZIATI PRIMA DELL'ULTIMO QUINQUENNIO MA CHE SIANO STATI ULTIMATI NELL'ARCO DI QUESTO PERIODO I CERTIFICATI DOVRANNO CONTENERE L'IMPORTO DEI LAVORI ESEGUITI NEL QUINQUENNIO UTILE.

NON VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE I CERTIFICATI RIFERITI A LAVORI IN CORSO D'OPERA OVE NON SIA INDICATO L'IMPORTO DEI LAVORI ESEGUITI ALLA DATA DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO.

Come si evince dal testo dell'articolo 16 della legge regionale in oggetto, i certificati in argomento possono riferirsi anche a lavori diretti nell'ultimo quinquennio; però, per direzione deve intendersi esclusivamente l'attività materiale strettamente connessa a quella di cantiere esercitata dal Direttore Tecnico per conto di un'altra impresa escludendo quella esercitata da liberi professionisti, come la direzione lavori per conto di Pubbliche Amministrazioni

La qualificazione di cui al presente articolo è subordinata, peraltro, alle seguenti condizioni particolari:

- che i lavori di cui trattasi siano stati eseguiti da altre imprese della cui condotta sia stato responsabile uno dei direttori tecnici dell'impresa che chiede la qualificazione;
- che i soggetti, designati dall'impresa che chiede la qualificazione quali direttori tecnici, abbiano ricoperto la medesima funzione per conto di altre imprese iscritte all'Albo Nazionale dei Costruttori o all'Albo Regionale degli Appaltatori ovvero qualificate ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione del certificato dell'A.N.C. o A.R.A. o attestazione rilasciata ai sensi del citato D.P.R. n. 34:
- i soggetti nominati direttori tecnici dalla impresa qualificata non potranno far valere la capacità tecnica dimostrata con lavori diretti qualora non siano trascorsi almeno cinque anni dalla precedente dimostrazione; a tal fine devono produrre un'apposita dichiarazione;

• la qualificazione conseguita ai sensi del presente articolo è collegata al direttore tecnico che l'ha consentita e può essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l'impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneità.

Per i lavori eseguiti o diretti all'estero possono essere presentati certificati rilasciati dal Console competente, contenenti, oltre le indicazioni contenute nella presente lettera B4, anche l'accertamento e conferma delle autorità tecniche del luogo.

#### C) - CONSORZI DI IMPRESE

I consorzi di imprese costituiti ai sensi del primo comma – lett. b), c ed e) dell'articolo 10 della legge 11.02.1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni sono qualificati sulla base delle qualificazioni delle singole imprese consorziate: Essi, pertanto, possono dimostrare i requisiti come segue:

- per quanto riguardano i requisiti di ordine generale, dovranno presentare oltre alla documentazione propria del Consorzio anche la documentazione per ogni soggetto consorziato come indicato nella precedente lettera **A**);
- per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria, mediante la cifra d'affari propria e/o dei propri consorziati conseguita secondo quanto previsto alla precedente lettera B2 e B3;
- per quanto riguarda la dotazione di attrezzature tecniche, mediante l'attrezzatura propria e/o in dotazione stabile dei propri consorziati comprovata secondo le indicazioni contenute alla precedente lettera B2 e B3;
- per quanto riguarda il requisito relativo all'organico medio annuo si deve far riferimento al costo complessivo del personale direttamente dipendente del Consorzio e/o dei propri consorziati, dimostrato secondo le previsioni contenute alla precedente lettera B2 e B3;
- il requisito della capacità tecnica-organizzativa potrà essere dimostrato con la presentazione di certificati di lavori eseguiti o diretti dal direttore tecnico del consorzio ovvero da ciascuna delle imprese consorziate, come indicato nella precedente lettera **B.4.**

Se il consorzio è costituito tra imprese iscritte all'Albo Regionale degli luogo dei certificati lavori eseguiti o diretti, la capacità Appaltatori, in dei tecnica potrà essere dimostrata con la qualificazione delle imprese consorziate con riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata In questo ultimo caso la qualificazione è acquisita per la classifica corrispondente all'importo pari o immediatamente inferiore alla somma delle classifiche possedute da tutte le imprese consorziate.

#### D) - DIREZIONE TECNICA (art. 22 L.R. n. 14/2002)

Ai sensi dell'articolo 22 della L.R. n. 14/2002, il direttore tecnico è il soggetto responsabile della conduzione tecnico-organizzativa dell'Impresa, assumendo in sé tutti gli adempimenti ad essa connessi.

La figura del direttore tecnico può essere assunta da uno o più soggetti e può coincidere con quella del titolare dell'impresa individuale ovvero con quella del legale rappresentante o di un socio.

Il direttore tecnico può anche essere un dipendente dell'impresa ovvero professionista esterno in possesso di contratto di opera professionale debitamente registrato. Il rapporto di dipendenza è dimostrato con la produzione di copia del libro paga o altra documentazione INPS o INAIL. La persona incaricata della direzione tecnica non può ricoprire contemporaneamente tale incarico in più imprese qualificate.

Ai fini della revisione di cui trattasi, l'impresa già iscritta all'Albo dovrà presentare per il/i direttore tecnico/i :

- 1. dichiarazione di unicità di incarico rilasciata dal direttore tecnico (modulo 9);
- 2. diploma di laurea in ingegneria o architettura o altra equipollente ovvero diploma di geometra o titolo equipollente, obbligatorio per la qualificazione di importi superiori a €2.582.284 (ex L. 5.000.000.000);
- 3. per la qualificazione di importi fino al € 2.582.284 ( ex L. 5.000.000.000) in alternativa al punto precedente, il direttore tecnico non munito del diploma di laurea in ingegneria o architettura o di geometra o titoli equipollenti, dovrà presentare certificati di lavori ( a prescindere delle categorie di lavoro richieste) eseguiti nell'ultimo quinquennio ovvero diretti, in qualità di direttore di cantiere con rapporto di lavoro dipendente presso altra impresa che ha realizzato i lavori medesimi nell'ultimo quinquennio (vedi moduli 7 7/bis 7/ter 8 8/bis 8/ter). L'importo complessivo dei lavori eseguiti ovvero diretti non deve essere inferiore al 50% della sommatoria delle classifiche ovvero degli importi richiesti.

- 4. diploma di laurea in architettura ovvero laurea in conservazione di beni culturali, obbligatorio per la qualificazione delle imprese nelle categorie aventi ad oggetto RESTAURO DI EDIFICI MONUMENTALI E SCAVI ARCHEOLOGICI;
- 5. in alternativa al punto precedente, il direttore tecnico non munito del diploma di laurea dovrà presentare certificati di lavori, rilasciati ovvero vistati dalla Soprintendenza competente, eseguiti nell'ultimo quinquennio ovvero diretti, in qualità di direttore di cantiere con rapporto di lavoro dipendente presso altra impresa che ha realizzato i lavori medesimi nell'ultimo quinquennio (**vedi moduli** 7 –7/bis 7/ter 8 8/bis 8/ter). L'importo complessivo dei lavori eseguiti ovvero diretti non deve essere inferiore al 50% della sommatoria della classifica ovvero dell'importo richiesto;
- 6. libro matricola o documentazione INPS o **INAIL** nel caso di lavori diretti con rapporto di lavoro dipendente.

#### VARIAZIONE O SOSTITUZIONE DEI DIRETTORI TECNICI

Al fine di poter confermare la qualificazione di un'impresa che abbia sostituito o aggiunto uno o più direttori tecnici, i nuovi soggetti devono possedere una capacità tecnica analoga a quella posseduta dai soggetti uscenti e dimostrare i requisiti previsti nella precedente lettera D).

Se l'impresa non provvede alla sostituzione del o dei direttori tecnici uscenti secondo quanto stabilito nel precedente comma, si dispone la revoca ovvero la riduzione della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, in connessione, rispettivamente, alla mancanza o alla minor capacità tecnica del nuovo o dei nuovi direttori tecnici.

Le imprese interessate alla sostituzione dei direttori tecnici ovvero degli rappresentanti legali, dovranno presentare:

- domanda (modulo 1)
- requisiti generali di cui alla precedente lettera A);
- requisiti di ordine speciale di cui alla presente lettera D)

## E - CONFERIMENTO DI IMPRESA INDIVIDUALE IN SOCIETA' - FUSIONE - CESSIONE DI AZIENDA

Nei casi di trasformazione delle imprese, quali il conferimento, la fusione per incorporazione e la cessione di azienda, i nuovi soggetti risultanti da dette operazioni mediante atto pubblico notarile, possono avvalersi della capacità economico-finanziaria, della capacità tecnica e organizzativa, della dotazione delle attrezzature e dell'organico medio annuo ovvero della qualificazione già posseduti dalle imprese originarie. A tal fine dai medesimi atti pubblici si dovrà desumere che al momento del trasferimento i nuovi soggetti mantengono le capacità operative, finanziarie e tecniche e che detti requisiti, compresa la qualificazione, vengono acquisiti dall'impresa richiedente.

### Conferimento d'azienda

Le imprese individuali o societarie già iscritte che intendono conferire la propria azienda in un'altra impresa, devono nominare quale direttore tecnico la stessa persona che ricopriva tale incarico nella ditta individuale o società originaria, fatta salva la possibilità di sostituire il medesimo con altro soggetto avente una capacità tecnica ritenuta idonea rispetto alla qualificazione posseduta dall'impresa originaria ai sensi della legge regionale citata in oggetto.

#### Fusione per incorporazione

La qualificazione da attribuire ai soggetti risultanti dalle avvenute fusioni o incorporazioni debbano risultare, come peraltro attribuito a consorzi di imprese, dalla sommatoria delle qualificazioni già possedute dai soggetti coinvolti nelle suddette trasformazioni, a condizione che il nuovo direttore tecnico o i nuovi direttori tecnici dell'impresa cessionaria siano in possesso dei requisiti necessari per la qualificazione del nuovo soggetto nelle categorie e classifiche risultanti dalla fusione di cui trattasi..

#### Cessione d'azienda

L'impresa cessionaria potrà conservare la medesima qualificazione già posseduta dall'impresa cedente l'intero ramo o semplicemente un ramo di azienda a condizione che il nuovo direttore tecnico o i nuovi direttori tecnici dell'impresa cessionaria siano in possesso dei requisiti necessari per la qualificazione del nuovo soggetto nelle categorie e classifiche risultanti dalla cessione di cui trattasi..

### Decesso del titolare di impresa individuale

E' ammesso il recupero della qualificazione posseduta dal titolare di una ditta individuale, nell'ipotesi di decesso di quest'ultimo, a favore dell'erede o degli eredi a condizione che il direttore tecnico del nuovo soggetto sia in possesso dei particolari requisiti previsti dal legge regionale citata in oggetto e che l'impresa richiedente mantenga le capacità operative, finanziarie e tecniche dell'impresa già appartenente al titolare deceduto.

# ELENCO DEI DOCUMENTI RICHIESTI ALLE IMPRESE CHE CHIEDONO L'INCORPORAZIONE, FUSIONE O CESSIONE

1) Per ottenere il passaggio dell'iscrizione nei casi di cui trattasi le Imprese devono presentare all'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici - Servizio Contenzioso e Consulenze giuridiche, Studi e Proposte - Settore Albo Regionale Appaltatori di OO.PP. - Viale Trento n. 69 - 09100 Cagliari, domanda in carta semplice debitamente compilata (Modulo 1/Bis) corredata dalla documentazione in duplice copia di seguito indicata.

Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento riferito al dichiarante.

2) Atto di conferimento, in copia autenticata notarile, della ditta individuale nella società richiedente l'iscrizione. Parimenti, in caso di fusione, cessione di azienda tra società, dovrà essere presentata copia dell'atto pubblico notarile, concernente la situazione giuridica della società richiedente l'iscrizione. Dai medesimi atti dovrà risultare che al momento del trasferimento i nuovi soggetti mantengono le capacità operative, finanziarie e tecniche e che detti requisiti, compresa la qualificazione, vengono acquisiti dall'impresa richiedente. Nel caso di decesso del titolare occorre l'atto di successione;

- 3) requisiti di carattere generale secondo quanto indicato nella precedente lettera A) della presente modulistica, riferiti alla impresa cessionaria ovvero alla conferitaria;
- **4) requisiti di ordine speciale** secondo quanto indicato nelle precedentI lettere B1 -B2-B3 E B4) della presente modulistica, riferiti alla impresa cedente che all'impresa cessionaria ovvero alla conferitaria:
- 5) direzione tecnica secondo quanto disposto nella precedente lettera **D**)

#### **AVVERTENZA**

TUTTI I SINGOLI DOCUMENTI O CERTIFICATI TRASMESSI IN FOTOCOPIA DEVONO OBBLIGATORIAMENTE RECARE LA DICITURA

"COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE"

E CONTENERE LA FIRMA IN ORIGINALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO Dott. Giovanni CUGIA